

TI_GERICHTE 14.2014.207 vom 15. Januar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2014.207

FR: TI_GERICHTE 14.2014.207 du 15 janvier 2015

IT: TI_GERICHTE 14.2014.207 del 15 gennaio 2015

Regeste

Opposizione al sequestro. Contestazione del credito vantato dal sequestrante. Reclamo ai limiti della ricevibilità

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

E. 2.1

I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un'“inizio di prova”, ne ricava l'impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l'importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell'istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l'effetto sorpresa).

E. 2.2

Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l'ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell'opponente. Il giudice non agisce d'ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell'8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all'ufficio d'esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all'autorità di vigilanza nel senso dell'art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto respinto l'eccezione d'incompetenza sollevata da RE 1, secondo cui la causa sarebbe dovuta essere esaminata dal Tribunale di Roveredo o da quello di Coira, rilevando come alcuni dei beni da sequestrare si trovino nel

proprio circondario (cfr. art. 272 cpv. 1 LEF). Il primo giudice ha poi considerato verosimile l'esistenza del credito di fr. 300'000.– vantato dalla CO 1 sulla scorta di tre decisioni delle autorità cantonali grigionesi e dell'estratto del calcolo dettagliato delle spese condominiali e dei relativi interessi ancora scoperti per il periodo dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2014. Accertato come le pretese della parte sequestrante non fossero garantite da pegno, le unità del debitore nel condominio, valutate da una perizia in complessivi fr. 125'000.–, essendo già gravate da un'ipoteca convenzionale per fr. 240'000.–, il Pretore ha infine riconosciuto al credito un legame sufficiente con la Svizzera ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, lo stesso essendo riferito a un bene immobile situato a _____.

E. 4

Nel reclamo RE 1 contesta anzitutto l'importo di fr. 300'000.– accertato dal Pretore, secondo lui in modo "incomprensibile", importo che afferma invece non superare fr. 65'000.–. Egli, però, omette di spiegare su che base giunge a tale importo e perché gli accertamenti del Pretore sarebbero manifestamente errati. La censura è perciò irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Dagli atti, ad ogni buon conto, risulta che i contributi condominiali arretrati per il periodo dal 2003 al 2007 ammontano a fr. 63'180.25 secondo una decisione di rigetto definitivo dell'opposizione del 18 giugno 2014, ormai passata in giudicato (cfr. doc. A), cui si aggiungono interessi per fr. 46'009.– al 1° agosto 2014 (v. istanza di sequestro, pag. 4), che per il periodo dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2009 l'arretrato è di fr. 35'925.– più interessi di fr. 21'420.– fino al 1° agosto 2014, importi per cui la Comunione ha ottenuto un'ipoteca legale provvisoria nel 2010 (doc. B), che per i conguagli 2008/2009 e 2010/2011 nonché per gli acconti spese e fondo di rinnovamento 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, l'arretrato (dedotto un acconto di fr. 50'000.–) ammonta a fr. 38'276.50, oltre agli interessi di fr. 8'178.50, anch'esso garantito da un'ipoteca legale provvisoria (doc. C), e che i contributi successivi (dal 30 aprile 2012 al 30 aprile 2014) assommano verosimilmente a più di fr. 65'000.– fino al 30 aprile 2014 (doc. D) e a più di fr. 85'000.– alla data del sequestro (5 agosto 2014), tenuto conto degli interessi maturati sugli ultimi contributi e della rifusione delle spese giudiziarie e ripetibili dovuti dal debitore (cfr. doc. A-D). L'importo di fr. 300'000.– fatto valere dalla sequestrante non è, quindi, incomprensibile, bensì pare verosimile, donde l'infondatezza della censura.

E. 5

Il reclamante ribadisce poi l'esistenza, fra le parti, di procedure giudiziarie ancora pendenti presso il Tribunale cantonale dei Grigioni, annettendo al reclamo la petizione di accertamento dell'inesistenza del debito ch'egli ha promosso il 10 gennaio 2014 alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, senza però trarre alcuna conclusione esplicita al riguardo, ciò che basterebbe già per ritenere la censura inammissibile. Ad ogni modo, il credito ritenuto verosimile dal Pretore è comprensivo di alcuni importi per cui questa Camera, il 12 agosto 2014, ha avuto modo di confermare il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da RE 1 all'esecuzione avviata dalla CO 1 sulla base delle sentenze 29 marzo 2012 del Tribunale distrettuale Moesa e 26 giugno 2013 del Tribunale cantonale dei Grigioni (cfr. sentenza 14.2014.137 del 12 agosto 2014). Ora, in quella decisione la Camera aveva ricordato che la legge non prevede la sospensione del procedimento esecutivo per il solo fatto che l'escusso abbia chiesto la revisione del titolo di rigetto definitivo o l'annullamento giudiziario dell'esecuzione (nel senso dell'art. 85 a LEF). E anche nella causa in esame il reclamante non spiega perché le iniziative giudiziarie da lui promosse contro quelle sentenze sarebbero atte a inficiare la verosimiglianza dei crediti accertata dal

Pretore nel procedimento di sequestro. In circostanze del genere, l'apprezzamento del primo giudice non può certo definirsi arbitrario, essendo fondato su una sentenza (di rigetto dell'opposizione), oltretutto passata in giudicato (il Tribunale federale ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal debitore con sentenza 5A_681/2013 del 19 febbraio 2014). Anche su questo punto, perciò, il reclamo andrebbe respinto nel merito.

E. 6

Infine RE 1 sostiene nuovamente che il valore “dei quattro negozi con annessi sei posti auto” situati sulle sue unità nel condominio superi fr. 600'000.–. Seppure senza trarre alcuna conclusione dalla sua affermazione, il reclamante sembra ribadire quanto sostenuto in prima sede, ovvero che i crediti fatti valere dalla sequestrante sarebbero garantiti da pegno immobiliare, e come tali non potrebbero essere oggetto di sequestro. Sennonché egli non documenta minimamente la propria allegazione, che si scontra con il valore commerciale di fr. 125'000.– attribuita alle sue unità dalla perizia del 29 luglio 2013 prodotta dalla sequestrante (doc. E) e con la stima di fr. 200'000.– stabilita dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio il 20 maggio 2014 (doc. I). Ed egli non contesta neppure che tali unità siano gravate da un'ipoteca convenzionale di fr. 240'000.– a favore del _____ (doc. I), sicché le ipoteche legali iscritte successivamente a favore della Comunità appaiono del tutto scoperte. Sulla base degli atti, pertanto, la conclusione cui è giunto il Pretore merita piena conferma, ciò che segna definitivamente la sorte del reclamo.

E. 7

Le spese processuali del presente giudizio (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300'000.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.